

O.d.G. del **28/05/2013**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° 92/2013

del 28/05/2013

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 2012.105-BA3 INSTAURATO DAL CONCORDATO PREVENTIVO ICAI S.r.l.. DECISIONI CONSEGUENTI.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:
All'esito di una gara ad evidenza pubblica, con deliberazione n. 4 del 31/03/2005, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT disponeva l'aggiudicazione in favore della Società ICAI s.r.l. di alcuni lotti dell'appalto per la fornitura di 31 autobus.

Il contratto di fornitura prevedeva un periodo di garanzia a carico del fornitore per la durata di cinque anni, in conformità dell'offerta che aveva consentito all'ICAI di avvalersi di cospicui incrementi di punteggio, risultati decisivi ai fini dell'aggiudicazione conseguita al termine della gara.

In relazione all'obbligo contrattualmente assunto dalla ICAI di rimuovere i guasti e le anomalie riscontrati sugli autobus con interventi a proprio carico, con nota del 28/09/2005 l'AMAT richiedeva ad ICAI di comunicare quale centro di assistenza di zona avrebbe garantito gli interventi nel periodo di garanzia.

La suddetta richiesta veniva riscontrata, seppure con molto ritardo, con una nota datata 03/02/2006, con la quale ICAI indicava la "Officine Drago" di Castellaneta quale esecutrice dei suddetti interventi, la quale comunicava l'accettazione di tale designazione.

In ordine all'esecuzione di tali obblighi l'ICAI, attraverso la propria officina autorizzata, incorreva in rilevanti ritardi culminati, dopo vane e reiterate sollecitazioni da parte dell'AMAT, nella comminazione delle penali previste dall'art. 9 del contratto.

Analoghi ritardi venivano registrati nelle forniture di parti di ricambio di autobus, in esecuzione di un altro contratto, anch'esso stipulato a seguito di svolgimento di gara ad evidenza pubblica.

L'importo delle penali connesse al ritardo determinatosi nell'esecuzione degli interventi in garanzia e del contratto di fornitura di ricambi raggiungeva il complessivo ammontare di € 409.801,81.

L'insoddisfacente servizio di assistenza prestato dall'officina autorizzata ed il conseguente addebito di penalità contrattuali costituivano oggetto di un fitto carteggio epistolare intercorso tra l'AMAT, la Società ICAI e le Officine Drago.

A fronte di tali partite creditorie dell'AMAT, mai riconosciute dalla Società ICAI, quest'ultima vantava nei confronti dell'AMAT crediti per forniture regolarmente effettuate per complessivi € 120.883,51 non liquidati dall'AMAT a fronte del maggior credito rivendicato.

Constatata la indisponibilità della ICAI a risolvere in termini bonari la controversia, il Presidente del C.d.A. dell'AMAT pro-tempore conferiva all'Avv. Roberto Barberio l'incarico di promuovere domanda di arbitrato, in applicazione della clausola compromissoria prevista dal contratto di fornitura dei 31 autobus, domanda che il professionista recapitava alla ICAI in data 04/11/2009.

Alla suddetta domanda la Società ICAI rispondeva proponendo un'istanza di riconsuazione della Corte Arbitrale Europea con devoluzione al Presidente del Tribunale di Taranto, alla quale lo Studio Barberio replicava, in data 04/12/2009, contestando integralmente i motivi della richiesta di riconsuazione. Arbitro del procedimento fu nominato l'avv. Attilio Sebastio di Taranto.

Nelle more dello svolgimento della procedura arbitrale, con decreto del 17/05/2010, il Tribunale di Bari ammetteva la ICAI (nel frattempo posta in liquidazione a partire dal 30/11/2009), alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni, proponendo ai propri creditori muniti di privilegio, o di ipoteca, o altro diritto reale di godimento la integrale soddisfazione dei crediti ed ai creditori chirografari il pagamento dei crediti in misura pari al 26,71%.

L'ammissione dell'ICAI alla procedura di concordato, risultando giuridicamente ostativa all'instaurazione di azioni esecutive individuali, vincolava l'AMAT, alla pari di ogni altro creditore, alla modalità concorsuale governata dal principio della par condicio, con l'inevitabile soggezione ad abbattimento del credito originario.

I Commissari liquidatori della procedura di concordato preventivo, con istanza depositata in data 22/04/2012, proponevano l'instaurazione di un procedimento di mediazione per il recupero dell'importo di € 122.915,40 (misura diversa da quella risultante dalla scritture contabili dell'AMAT), procedimento per il quale veniva designato l'Organismo di mediazione "Res Aequae ADR", con sede in Bari al Corso Sonnino, 119/A.

Nel corso del primo incontro tenutosi in data 23/06/2012, nell'ambito del procedimento di mediazione presso la sede del suddetto Organismo, si procedeva ad illustrare e a documentare ai due Commissari liquidatori le ragioni dei crediti azionati dall'AMAT nei confronti di ICAI. Il tutto anche mediante riproduzione e consegna dell'intero fascicolo del procedimento arbitrale. Crediti non noti agli stessi commissari in quanto non indicati nelle scritture contabili della Società di Bari.

Nei successivi incontri si è discusso di una possibile ipotesi di mediazione che preveda una sostanziale compensazione dei due crediti (con saldo a credito o a debito nell'ordine del 10-20% della partita creditoria vantata dalla ICAI), ipotesi che potrebbe risultare assecurabile dall'AMAT al fine di evitare il rischio di subire un'immediata procedura esecutiva per il recupero del credito incontestabilmente vantato dal Concordato preventivo. Ciò a fronte di una previsione non favorevole circa le sorti del recupero, comunque differito nel tempo, e determinabile, nella sua misura definitiva, soltanto in occasione del riparto finale della procedura. Senza escludere, al riguardo, il rischio di

conseguire un risultato anche largamente al di sotto della percentuale valutata in sede di ammissione dell'ICAI al concordato preventivo.

Per la data del 28 maggio 2013 è stato convocato un nuovo incontro nel quale i due Commissari liquidatori faranno con ogni probabilità conoscere le determinazioni del Giudice delegato in ordine alla suddetta ipotesi di mediazione.

Si ritiene opportuno conferire all'Amministratore delegato mandato a definire tutte le contrapposte posizioni debitorie e creditorie nell'ambito della suddetta procedura di mediazione, nei termini sopra indicati ed alle condizioni più favorevolmente praticabili per l'AMAT.

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti _____;

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di conferire mandato all'Amministratore delegato di definire e sottoscrivere un'ipotesi di mediazione, nei termini indicati in premessa ed alle condizioni ritenute più favorevolmente praticabili nell'interesse dell'AMAT S.p.A..